

Edizione di mercoledì 10 settembre 2014

LAVORO E PREVIDENZA

[Malattie tattiche senza superamento del periodo di comporto: sì al licenziamento](#)

di Luca Vannoni

ACCERTAMENTO

[Lente di ingrandimento sulle operazioni con l'estero](#)

di Fabio Pauselli

IVA

[Sospensione dell'Iva all'importazione per i beni da San Marino](#)

di Marco Peirolo

CRISI D'IMPRESA

[Il Tribunale di Verona apre sulla finanza a breve termine in concordato](#)

di Claudio Cerdini

ADEMPIMENTI

[Crediti tributari: la non semplice distinzione tra compensazioni "orizzontali" e "verticali"](#)

di Luca Caramaschi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[A ottobre, una valanga di computer ultra piatti e super silenziosi](#)

di Teamsystem.com

LAVORO E PREVIDENZA

Malattie tattiche senza superamento del periodo di comporto: sì al licenziamento

di Luca Vannoni

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 4 settembre 2014 n. 18678, ha applicato un innovativo principio giuridico in materia di licenziamento per malattie reiterate del lavoratore: se i giorni di assenza, mediamente da 1 a 3 nel caso oggetto della pronuncia, sono costantemente agganciati a giorni di riposo del lavoratore, anche più volte nello stesso mese, così da rendere la prestazione di lavoro non proficuamente utilizzabile, inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale, **il lavoratore può essere legittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo anche in assenza del superamento del periodo di comporto.**

Per comprendere l'importanza della sentenza, è opportuno premettere che **il licenziamento del lavoratore** per motivi legati alla **malattia, in linea generale, è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 2110 del c.c.**: il datore di lavoro **è tenuto alla conservazione del posto di lavoro fino allo scadere del c.d. periodo di comporto**, generalmente fissato dalla contrattazione collettiva, limite massimo di tollerabilità dell'assenza durante il quale il lavoratore non può essere licenziato.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, la prospettiva dovesse essere diversa.

Se la ricorrenza degli eventi morbosì annulla l'utilità della prestazione, è possibile comminare un licenziamento per scarso rendimento senza entrare nel merito di profili disciplinari, che, ovviamente, per poter essere sostenuti da parte del datore di lavoro, devono basarsi su prove, spesso diaboliche per l'esiguità dei giorni assenza, di eventuali comportamenti fraudolenti commessi anche dal medico che ha certificato malattie insussistenti.

È estremamente difficile, infatti, smascherare false malattie di 1 giorno, sia per la quasi impossibilità delle visite di controllo, sia per le forti problematiche nel delegittimare in giudizio un accertamento medico.

Assenze reiterate in occasione di turni notturni o in prossimità del fine settimana possono determinare gravi problemi per l'organizzazione del lavoro, senza dimenticare gli effetti sul clima aziendale, tenuto conto delle difficoltà di sostituzione del lavoratore.

Pertanto è stata rigettata la censura di non irrogabilità del licenziamento in presenza di

assenze che non superino il periodo di comporto.

Il carattere innovativo della pronuncia della Suprema Corte **è legato al richiamo, nel caso sopra delineato, del c.d. licenziamento per scarso rendimento** in un'ottica oggettiva e non legata a profili disciplinari.

Pur potendo sembrare superficialmente quasi scontata la legittimità di tale tipo di licenziamento, la realtà spesso esprime situazioni paradossali.

Spesso i datori di lavoro si trovano a fronteggiare casi in cui i comportamenti del lavoratore, spesso legati a veri e propri abusi del diritto, se non a vere proprie frodi, creano veri e propri ostacoli alla produttività e all'organizzazione del lavoro. Oltre all'assenza, alle difficoltà nella sostituzione, si creano dinamiche tra i lavoratori, di certo non felici nel sostituire fannulloni, spesso comprimendo i propri legittimi diritti di organizzazione della propria vita privata.

In materia di scarso rendimento, l'orientamento consolidato della Cassazione richiedeva la prova della mancata diligenza da parte del lavoratore nell'esecuzione della propria prestazione, situazione che passava da valutazioni prevalentemente di carattere disciplinare.

Per lo scarso rendimento, era considerata condizione essenziale una non corretta esecuzione della propria prestazione, e quindi un non corretto adempimento della prestazione, che deve essere evidenziato dall'apposita procedura disciplinare.

Ora sembra aprirsi **una nuova lettura**, che passa non tanto dalla valutazione intrinseca del fatto commesso dal lavoratore, ma dagli **effetti che si creano nei confronti del datore di lavoro, consentendo la rimozione di ostacoli che pregiudicano la produttività**.

ACCERTAMENTO

Lente di ingrandimento sulle operazioni con l'estero

di Fabio Pauselli

L'Agenzia delle Entrate e il Comandante Generale della Guardia di Finanza hanno emanato un [provvedimento](#) congiunto in data 8 agosto, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, nel quale viene specificato che i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le **informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero dietro specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria.**

In particolare:

- gli **intermediari finanziari** dovranno fornire i dati sulle **operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000 intercorse con l'estero** e per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione. Questi dovranno comunicare, a titolo esemplificativo, la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l'ordine di pagamento.
- **professionisti, i revisori contabili, nonché gli altri soggetti esercenti attività finanziaria**, ad esempio i promotori finanziari, dovranno trasmettere le informazioni **relative all'identità dei titolari effettivi**, rilevati secondo le disposizioni previste ai fini antiriciclaggio, con riferimento a specifiche **operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate**.

Il suddetto provvedimento si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge n.97/2013 (legge europea per il 2013), la quale all'art. 9, comma 1, lettera b), ha stabilito che,

al fine di garantire la massima efficacia all'azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l'Unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari **i dati delle operazioni intercorse con l'estero per masse di contribuenti**. Lo stesso ha inoltre previsto che può essere richiesto agli **altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio**, professionisti compresi, l'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.

In considerazione di tutto ciò, i professionisti saranno tenuti a comunicare, **entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec**, utilizzando i canali Entratel o Fisco *online*. Infatti le richieste di informazioni e le risposte che tutti i soggetti coinvolti dovranno inoltrare all'amministrazione finanziaria, dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, eccezion fatta per le richieste trasmesse prima del 31 ottobre 2014 per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo.

I professionisti coinvolti, dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, **dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo**, per mezzo di un documento statico non modificabile (ad esempio nei formati pdf, jpg, gif e tiff). In tal caso la validità della risposta sarà attestata da un'apposita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate inviata sempre a mezzo Pec e, **qualora l'invio non sia ritenuto valido**, dovrà essere **rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio**.

IVA

Sospensione dell'Iva all'importazione per i beni da San Marino

di Marco Peirolo

In via generale, i sono per il semplice fatto di essere introdotti nel territorio dello Stato, anche pertanto e anche se il destinatario italiano d'imposta.

Nei rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, è opportuno verificare se sia applicabile la stessa regola, per esempio nell'ipotesi in cui la merce sia inviata **in conto deposito** dal soggetto sammarinese presso una controllata italiana ai fini della successiva vendita.

Dal punto di vista normativo, l'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, per l'**introduzione nel territorio dello Stato** di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, "i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al **pagamento dell'imposta** sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 17", cioè con applicazione del **reverse charge**.

Invero, i Titoli II e III del D.M. 24 dicembre 1994, contenente le disposizioni di attuazione del citato art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, prevedono che le cessioni di beni verso l'Italia possano essere effettuate anche **con addebito dell'imposta**, in fattura, da parte dell'operatore sammarinese.

Al di là di questa ulteriore modalità di applicazione dell'imposta, occorre individuare la portata della locuzione "**introduzione nel territorio dello Stato**", recata dal citato art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, essendo necessario stabilire – in buona sostanza – se l'IVA sia dovuta sic et simpliciter in ragione del **trasferimento “fisico”** dei beni in Italia o se, al contrario, sia richiesto il loro **trasferimento “giuridico”** in capo al destinatario nazionale.

San Marino non fa parte del **“territorio della Comunità”**, così come definito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, i beni provenienti da San Marino, ove introdotti in Italia, danno luogo ad una **importazione ai fini IVA**, come confermato:

- dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, n. 123, secondo cui “i beni di provenienza dalla Repubblica di San Marino e destinati a paesi comunitari, ivi compresa l'Italia, costituiscono a tutti gli effetti importazioni in territorio comunitario che sottostanno a regole diverse a seconda che siano destinati agli altri Stati comunitari ovvero all'Italia”;
- dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2002, n. 66, secondo cui “deve essere riconosciuta la possibilità all'operatore sammarinese di effettuare direttamente cessioni nei confronti del soggetto d'imposta nazionale, senza la necessità di dovere transitare attraverso il proprio rappresentante fiscale in Italia, trattandosi di esportazioni da San Marino verso l'Italia, che comportano un'importazione nel territorio dello Stato a carico del cliente italiano. D'altra parte, le particolari modalità di assolvimento dell'imposta, nell'interscambio italo-sammarinese, in mancanza di dogane fisiche tra i due Paesi, non può portare ad uno snaturamento dell'operazione che per il soggetto d'imposta nazionale costituisce pur sempre un'importazione”.

A seguito dell'Accordo interinale di Commercio e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, siglato il 27 novembre 1992, San Marino **fa invece parte del territorio doganale comunitario** (sia pure per assimilazione a quest'ultimo). Con la conseguenza che i beni materialmente presenti nel territorio sammarinese hanno già assunto la **posizione doganale di merce comunitaria** anche se **l'IVA dovuta ai fini dell'immissione in libera pratica è "sospesa"**.

Secondo la giurisprudenza di merito, per i beni provenienti da San Marino, non soggetti – per l'assenza di dogana – a vincoli di circolazione, l'importazione ai fini IVA “**si perfeziona** non al momento dell'introduzione della merce nel magazzino in conto deposito, bensì al **momento della effettiva vendita a terzi**” (C.T. Prov. di Pisa, 26 marzo 2014, n. 301). In pratica, nella fase intertemporale tra l'arrivo in Italia e la vendita, i beni in esame sono **in corso di importazione, non già importati**.

Nello stesso senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria. In particolare, nella C.M. 20 aprile 1973, n. 30/510542, è stato chiarito che i trasferimenti di beni in conto deposito devono essere **annoti in un apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, sicché la **presunzione di acquisto** non sussiste proprio perché ad assumere rilevanza ai fini IVA non è l'introduzione dei beni in Italia, ma la loro successiva cessione.

Per una definitiva conferma della conclusione raggiunta può farsi riferimento alla disciplina dell'
imposta monofase sulle importazioni in San Marino, che prevede la
sospensione dall'obbligo del relativo pagamento per i beni introdotti con causale diversa dal trasferimento di proprietà (es. a scopo di lavorazione, deposito e simili); a tal fine è, però, richiesto che i suddetti beni siano reintrodotti nel Paese di provenienza entro 12 mesi dall'emissione del documento di consegna (cfr. lettera circolare della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio della Repubblica di San Marino, 15 dicembre 1997, prot. n. 20310/16c).

Da ultimo, si osserva che il fatto che i beni in questione non si considerino importati fino all'atto della successiva vendita ha riflessi sul regime IVA delle eventuali **prestazioni di intermediazione** rese dall'agente italiano.

Se l'attività è svolta nei confronti dell'
operatore sammarinese, in considerazione
della natura "generica" della prestazione, quest'ultima resta esclusa da IVA in Italia. Laddove, invece, l'intermediazione sia resa nei confronti dell'
acquirente italiano, si applica il trattamento di
non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972, riferito ai "servizi di intermediazione relativi a
beni in importazione, in esportazione o in transito (...)"". Sul punto, è stato infatti affermato che, nei rapporti di interscambio con San Marino, stante l'assenza di adempimenti doganali, non è richiesto che l'intermediazione sia relativa a beni già vincolati all'importazione, essendo invece sufficiente che tale destinazione sia dimostrata dal
registro di magazzino (C.T. Prov. di Pisa n. 301/2014, cit.).

CRISI D'IMPRESA

Il Tribunale di Verona apre sulla finanza a breve termine in concordato

di Claudio Ceradini

Il Tribunale di Verona, con proprio depositato il successivo 21 luglio, ha affrontato uno dei tempi più spinosi del in concordato preventivo, che riguarda i rapporti della società in crisi con il , al fine di ottenere cosiddetta “ ”.

In questi mesi si è affrontato in più occasioni il tema della **finanza** per le imprese in crisi, ed in particolare nel momento in cui lo strumento di risanamento sia il **concordato** preventivo. Lo scorso maggio, in occasione del Convegno tenutosi a Palazzo della Gran Guardia a Verona, organizzato da Euroconference e con la partecipazione di **Erede Bonelli Pappalardo** e di **SLT – Studi Legali e Tributari** di Verona, il sottoscritto ha avuto modo di ricordare gli aspetti critici del concordato in continuità, vera recente novità. Oltre ad un problema “ **ambientale**”, costituito dal fatto che lo strumento non è ancora sufficientemente **acquisito** dagli operatori, professionisti ed imprenditori insieme, che tendono ad associare alla parola scenari necessariamente **infausti**, simili al fallimento, le condizioni **normative** ed insieme quelle di **prassi** bancaria generano normalmente una **esplosione** del **fabbisogno finanziario**, mentre contemporaneamente la **copertura** diventa difficile, quasi impossibile. Le ondulaghe disposizioni ed interpretazioni sulla solidità del diritto alla **prededuzione** per chi opera con la società in procedura e lo scarso, per usare un eufemismo, interesse delle **banche** a questo tipo di clienti impediscono alla società di individuare in questi soggetti, come faceva prima, le fonti di copertura del proprio fabbisogno di breve termine, quello **operativo** per capirsi.

In questo contesto si inserisce il Provvedimento del **Tribunale di Verona**, che pur prudentemente affronta e risolve un caso, fornendo più di un riferimento interessante, e suscitando peraltro anche qualche perplessità.

Procediamo con ordine. Il caso è quello di una società operante nel settore **dell'abbigliamento**, che vive un momento di grave difficoltà finanziaria, al punto da rendere necessario lo ricorso allo strumento **concordatario**, prevedibilmente ed auspicabilmente in **continuità**. Si avvicina la stagione invernale, le **collezioni** sono state definite e gli **ordini di produzione**, per grande parte esternalizzati presso fornitori esteri, **impartiti**. Si approssimano le date di **consegna**, e la società non dispone della **liquidità** necessaria per pagare i **fornitori** esteri e **disporre** dei capi da consegnare ai clienti. La carenza di liquidità deriva anche dal **congelamento degli affidamenti** **import** da parte del sistema creditizio, e conseguentemente delle L/C. La società formula al tribunale richiesta ai sensi dell'art. **182quinquies, co. 1, L.F.**, affinchè alla finanza erogata dalla banca sia assegnato il carattere della **prededuzione**, allegando la relazione dell'esperto.

Risponde positivamente il Tribunale, con un provvedimento che offre qualche spunto di riflessione. Correttamente la società ha qualificato nella sua istanza l'utilizzo degli affidamenti quale “**nuova finanza**”, in quanto scaturente da una **obbligazione** che matura unicamente alla **consegna** dei documenti, secondo la classica e collaudata struttura del **credito documentario**, di cui la L/C è strumento convenzionale consolidato, e provvedendo accuratamente a **distinguere** queste posizioni da quelle che la banca avesse erogato sulla base di obbligazioni assunte prima della prenotazione.

Secondo elemento interessante attiene la **relazione** dell'esperto di cui all'art. 182quinquies, co. 1, L.F., a cui si richiede la verifica della attitudine dei finanziamenti alla **copertura** del fabbisogno sino **all'omologa**. Correttamente il Tribunale **riduce** il periodo, nel caso in cui i finanziamenti di cui alla richiesta **scadano** e debbano essere **rimborsati** per loro natura **prima** dell'omologa, a tale più ravvicinata scadenza, **agevolando** non poco il lavoro dell'esperto, che altrimenti sarebbe tenuto ad **improbabili proiezioni** di più lungo termine.

Infine, un'incertezza. Il credito documentario è destinato al pagamento delle forniture dei capi, contro verifica dei documenti che la banca dell'esportatore invierà agli istituti

dell'acquirente. Se è indubitabile che **l'obbligazione della banca** dell'importatore, società istante, goda della **prededuzione** in quanto rientrante tra i finanziamenti di cui all'art. 182 *qui quies*, co. 1, L.F., non siamo altrettanto certi che il **credito dei produttori** goda della stessa qualifica. Ancorchè la **consegna** dei capi intervenga in corso di procedura, dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F., **l'ordine** di produzione è certamente stato impartito molti mesi prima, e non si tratta semplicemente di un acquisto, ma di una richiesta di fornitura con indicazioni tecniche dettagliate, ed a marchio proprio, ben definita in ogni aspetto tecnico, e per la quale la **consegna** rischia di essere solo **esecutiva**, di una **obbligazione già assunta** dal produttore prima della prenotazione. Il **dubbio**, in altri termini, è che **l'attivazione del credito documentario** conduca la pagamento di **debiti pregressi**, e nella fattispecie chiroografi. E' indubitabile il vantaggio dei creditori preesistenti, poiché la consegna dei capi genera un flusso di cassa positivo, e tuttavia il problema non ci pare irrilevante.

ADEMPIMENTI

Crediti tributari: la non semplice distinzione tra compensazioni “orizzontali” e “verticali”

di Luca Caramaschi

Dal prossimo

l'avvento della telematica nei rapporti tra fisco e privati cittadini subirà una decisa

Per effetto della disposizione contenuta nell'

, dalla predetta data anche i

(più correttamente individuati come "soggetti non titolari di partita IVA") dovranno, in determinate situazioni, utilizzare

il

per i pagamenti eseguiti tramite modello F24, essendo quindi

il ricorso diretto agli istituti bancari presentando il modello in forma cartacea.

Come detto, il ricorso al canale telematico da parte dei "privati" non sarà assoluto, bensì, **limitato** alle seguenti specifiche fattispecie:

1. F24 recante compensazioni che determinano un saldo finale di importo **pari a zero**;
2. F24 recante compensazioni che determinano un saldo finale **di importo positivo**;
3. F24 che recano un saldo finale di importo **superiore a mille euro**.

La

norma prevede che nei casi sub 2) e 3) la trasmissione telematica del modello potrà avvenire, **alternativamente**, utilizzando i canali "ufficiali" dell'Agenzia (e cioè Entratel o Fisconline) oppure facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione degli intermediari della riscossione convenzionati cioè le banche (

sistemi home banking o CBI); mentre nel caso sub 1) è prevista come unica possibilità di trasmissione il ricorso obbligatorio ai servizi telematici dell'Agenzia e quindi

Entratel o Fisconline. Su un punto però la norma

tace: quando nelle lettere a) e b) del comma 2 del citato articolo 11 si parla di compensazioni evidentemente presenti nel modello di pagamento unificato F24, non viene in alcun modo **precisato** se anche le cosiddette compensazioni "verticali" eseguite in tali modelli debbano o meno

sottostare al nuovo obbligo. E' quindi necessario

comprendere se le compensazioni obbligate a seguire l'obbligo telematico siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni "orizzontali" o "esterne" (ovvero quando vengono compensati crediti con debiti di

natura diversa), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni "verticali" o "interne" (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo). Sul punto, anche in considerazione della imminente

decorrenza dell'obbligo, è atteso un chiarimento ufficiale. Ma

cosa si intende con precisione per compensazioni "orizzontali" o "verticali"? La questione si è posta diversi anni or sono con riferimento alla

disciplina della compensazione dei crediti IVA (annuale e trimestrali) introdotta dal

D.L. n.78 del 2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/09, dove l'articolo 10 ha previsto alcune limitazioni all'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti IVA annuale e trimestrali per importi superiori a 10.000

(oggi ridotto a 5 mila) e 15.000 euro (preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge; necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;

obbligo di avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione degli F24). Nell'ambito di tale disciplina il

provvedimento direttoriale prot.185430 del 21.12.2009, al punto 4.6, intese circoscrivere tali **limitazioni** alle compensazioni che "necessariamente" devono essere esposte nel modello F24, escludendo quelle utilizzate per i pagamenti IVA periodici, in acconto e a saldo.

E, quindi, se l'utilizzo in F24 del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale al fine di **compensare** il debito per ritenute integra un caso di compensazione certamente "orizzontale", poteva definirsi "verticale" la compensazione tra il debito IVA derivante dalla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) e il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale riferita all'

anno precedente.

Successivamente la stessa Agenzia, con la Circolare 1/E del 15.01.2010 chiari che le compensazioni utilizzate per tali pagamenti

non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera

modalità alternativa di esercitare la "detrazione" prevista dall'articolo 30 del D.P.R. 633/72, che può essere

evidenziata all'interno della

dichiarazione annuale (quadro VL del modello di dichiarazione annuale IVA). Ed è su questo punto che arriva l'importante precisazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la successiva **Circolare 29/E del 03.06.2010**. Al

paragrafo 1.1. del richiamato documento di prassi, nell'ambito di "Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni IVA e ad altri quesiti sulla compilazione del modello F24", l'Agenzia:

le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un

periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito". Per tali compensazioni, infatti, non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, pertanto esse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24; ne deriva che, entrambe, rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 (oggi ridotto a 5 mila) e 15.000 euro.

Volendo

adattare tali considerazioni anche a tributi diversi dall'IVA (il nuovo obbligo previsto dal D.L. 66/14, peraltro, riguarda soprattutto i "privati" che in quanto tali non risultano interessati da tale tributo) si pongono questioni che dovranno formare oggetto di opportuni chiarimenti al fine di non generare **dubbi** in capo ai destinatari dell'obbligo in vigore dal prossimo 1° ottobre. Non risulta infatti facile ragionare su tributi diversi dall'IVA in quanto, diversamente da quanto accade per tale imposta (nella quale tutti i quadri che compongono il modello dichiarativo sono riferiti al medesimo tributo), nel modello UNICO "convivono" differenti tributi (ed anche contributi).

Se, ad esempio, pensiamo all'IRPEF ed alle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, se è pur vero che la liquidazione di tali tributi avviene in differenti quadri del modello UNICO (quadro RN per il primo tributo e quadro RV per le addizionali) è altrettanto vero che le eventuali compensazioni avvengono comunque all'interno del **medesimo** modello dichiarativo. Alla stessa stregua, anche la compensazione di un credito INPS con importi a debito di Irpef troverebbe evidenza nel modello dichiarativo. Pur trattandosi di **differenti** tributi, e quindi certamente di compensazioni "orizzontali" nel senso sopra precisato, è altrettanto vero che tali compensazioni vengono agevolmente **rappresentate** all'interno del successivo modello dichiarativo e quindi facilmente individuabili dalla stessa Agenzia. Introdurre un obbligo telematico per tali forme di compensazione (talvolta di importo esiguo, con particolare riferimento alle addizionali il cui saldo viene di frequente compensato con l'Irpef a credito) rappresenta certamente una **penalizzazione** per i contribuenti. È di tutta evidenza che la **riduzione** dei costi di riscossione fiscale per l'Erario (così afferma la **rubrica** dell'articolo 11 D.L. 66/14) si trasferirà in maggior costi amministrativi per i contribuenti. Ma questa non è una **novità**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

A ottobre, una valanga di computer ultra piatti e super silenziosi

di TeamSystem.com

Qualunque sia il nostro computer, Mac o PC, con sistema operativo Windows oppure Linux, nell'82% dei casi al suo interno batte un processore

Intel. È questo il motore che permette a un computer di eseguire calcoli e "vivere". È la parte più importante del sistema e dalla sua velocità e capacità di calcolo derivano le prestazioni della macchina con cui lavoriamo tutti i giorni. A fare la differenza ci sono anche altri componenti come la memoria (RAM) e l'hard disc, ma il

processore resta

il vero cuore di ogni computer. Per quanto possa sembrare strano, da questo importante componente non dipende solo la velocità di calcolo, ma anche le dimensioni, il peso e perfino l'autonomia del nostro portatile. Ecco perché.

Il processore è l'elemento principale da considerare quando scegliamo un nuovo portatile perché intorno alle sue caratteristiche viene poi disegnato dai progettisti il resto della macchina. Un processore in funzione

assorbe energia, quindi è responsabile del

consumo della batteria e di conseguenza dell'

autonomia di un computer.

Un processore

produce

calore durante il suo funzionamento e, di conseguenza, ha bisogno di un sistema di raffreddamento adeguato che occupa spazio nella macchina e solitamente la rende anche rumorosa. Quel

ronzio che sentiamo durante il lavoro, molto probabilmente arriva proprio dalla

ventola del processore che, con il passare del tempo, accumula polvere e crea attrito con l'aria.

Un processore che scalda meno permette di realizzare computer più sottili perché non ha bisogno di grandi superfici e ventole aggiuntive per dissipare il calore prodotto.

Per risolvere questi problemi e permettere ai produttori di costruire computer sempre più sottili e dalla lunga autonomia, gli ingegneri di Intel hanno lavorato alla realizzazione di una nuova famiglia di processori che promettono di rivoluzionare il mercato degli Ultrabook, ovvero quella nuova famiglia di computer leggerissimi e più compatti di un portatile tradizionale. I nuovi processori sono stati presentati a Berlino proprio in questi giorni (il 5 settembre) all'IFA, una grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo e degli

elettrodomestici

. I nuovi nati, presentati con il nome di Intel Core M, possono funzionare anche senza ventola di raffreddamento e permetteranno quindi ai produttori di costruire computer ultrasottili, super silenziosi e con un'autonomia elevatissima.

*"Per anni ci siamo impegnati a soddisfare i requisiti degli utenti finali e a trasformare il mobile computing. L'introduzione del processore **Intel Core M** segna una tappa decisiva in questo percorso"*, ha affermato

Kirk Skaugen, Senior Vice President e General Manager del settore Personal Computing di Intel Corporation.

*"Core M è il primo modello di una nuova famiglia di prodotti, progettati per mantenere la promessa di rendere possibile un **sistema 2 in 1** che racchiuda – in un unico dispositivo – uno dei notebook più sottili al mondo e uno dei tablet dalle prestazioni più elevate".*

La nuova tecnologia presentata da Intel, il più grande produttore al mondo di processori, è stata subito adottata dalle principali aziende produttrici di computer come

Acer,

ASUS,

Dell,

HP,

Lenovo e

Toshiba che hanno subito realizzato i primi esemplari di Ultrabook e inizieranno a commercializzarli già da ottobre 2014. Secondo le prime notizie, questi nuovi portatili saranno in grado di garantire

fino al doppio di durata della batteria rispetto a un sistema di 4 anni fa. Se stiamo per acquistare un nuovo portatile, vale quindi la pena aspettare ancora un mese e poi ricercare i modelli dei marchi sopra segnalati, riportanti la scritta

Intel Core M sulla scatola o sulla scocca del computer.

Ecco i nuovi Ultrabook con processore Intel Core M:

- Acer:

[Aspire Switch 12](#)

- Asus:

[ASUS Zenbook UX305](#)

- Dell:
[Latitude 13 serie 7000](#)

- HP

[HP ENVY x2](#)

- Lenovo [Lenovo ThinkPad Helix](#)